

ILL.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

RICORSO STRAORDINARIO

Del signor Menzo Epifanio Salvatore, nato a Enna il 12 settembre 1957 (cod. fisc. MNZPNS57P12C342Y), elett.te domiciliato a Palermo in piazzale Ungheria n. 84 presso lo studio dell'avv. Antonino Gambino del Foro di Palermo (cod. fisc. GMBNNN68R22H501B - Pec avv.antonino.gambino@pec.it - fax 091/320696), da cui è rapp.to e difeso per procura a margine

CONTRO

- la Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del suo Assessore e legale rapp.te pro tempore, corrente a Palermo in viale Regione Siciliana N.O. n. 2673;

- l'Ispettorato dell'Agricoltura di Enna, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, corrente a Enna in viale IV Novembre n. 10;

E NEI CONFRONTI

- del signor Menzo Giuseppe Santi, nato a Enna il 15 luglio 1987 (cod. fisc. MNZGPP87L15C342K) e residente in Strada Comunale 192, 1375 - Enna - Riscicallà;

- del signor Colajanni Angelo, nato a Enna il 17 febbraio 1958 (cod. fisc. CLJNGL58B17C342D) ed ivi residente in via S. Biagio n. 3;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

della nota prot. n. 59464 del 19 dicembre 2018, notificata il successivo 20 dicembre 2018 con la quale l'Assessorato ha respinto il ricorso gerarchico presentato dalla ditta odierna ricorrente di cui si dirà;

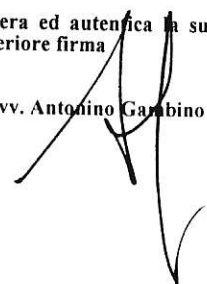
Il sottoscritto Menzo Epifanio Salvatore, delega a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio l'avv. Antonino Gambino presso il cui studio a Palermo in piazzale Ungheria n. 84 elegge domicilio, conferendogli ogni potere previsto dalla legge. Dichiaro, altresì, di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D. lgs. n. 196/2003.

Menzo Epifanio Salvatore



Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Antonino Gambino



nonché dell'ivi citato parere sfavorevole della Commissione provinciale all'accoglimento del ricorso;

nonché delle determinazioni dell'Ispettorato riportate nell'elenco regionale pubblicato il 26/06/2018 e tutti i pareri e le valutazioni relative;

ed ancora del DDG e/o degli atti e provvedimenti con i quali è stato approvato l'elenco regionale delle domande di cui al bando del PSR Sicilia 2014-2020 per la Misura 10.1.F, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Sicilia il 21/26 giugno 2018;

nonché per quanto occorrer possa del bando 10.1.F ove inteso nel senso fatto proprio dalle amministrazioni resistenti

E PER LA CONDANNA

al risarcimento dell'ingiusto danno subito e subendo dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 35 del D. Legs. N. 80/98 e s.m.i..

IN FATTO

In data 15 giugno 2017, l'odierno ricorrente proponeva alla Regione Sicilia domanda di sostegno/pagamento Reg. UE n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - PSR: Misure pagamenti Agro Climatico (art. 26), Agricoltura biologica (art. 29) Benessere degli Animali (art. 33) - CAMPAGNA 2017.

Il bando indicato in domanda era identificato formalmente come "MISURA 10 A0.1.C - CONVERSIONE E MANTENIMENTO DEI SEMINATIVI IN PASCOLI PERMANENTI".

La domanda veniva trasmessa telematicamente, completa di ogni allegato.

Tuttavia mentre il ricorrente risultava in possesso di tutti i requisiti per la misura 10.1.F ("adozione di tecniche di agricoltura conservativa") alla quale

intendeva concorrere, per un mero errore materiale nella digitazione dei campi sul modello informatico della domanda veniva erroneamente indicata la operazione 10/1C ("conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti), ma ovviamente risultavano inseriti tutti i documenti richiesti per la misura "voluta" 10.1.F.

In data 21 giugno 2018 veniva pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sicilia la graduatoria delle domande di partecipazione al PSR per la campagna 2017.

Dalla lettura del pubblicato elenco (relativo proprio al bando 10.1.F) emergeva l'esclusione della domanda presentata dall'odierno ricorrente in quanto: *"misura richiesta non compatibile con il bando 10.1.f"* (cfr. doc. allegato).

Quindi l'amministrazione si avvedeva che la misura richiesta nella domanda non era compatibile con la documentazione effettivamente presentata, ma non addiveniva ad alcuna correzione della domanda e disamina della medesima documentazione.

Con istanze del 26 aprile e del 20 luglio 2018 veniva chiesta la riammissione ed il riesame della domanda presentata, proprio tenuto conto *"che per mero errore materiale si è selezionato il link relativo all'operazione 10.1.C anziché quello relativo all'operazione 10.1.F, durante la compilazione della domanda sul SIAN"*, con *"correzione dell'errore materiale con il cambio dell'operazione da 10.1.C a 10.1.F (adozione di tecniche di agricoltura conservativa)"* e conseguente *"inclusione fra le domande ammissibili e potenzialmente beneficiarie degli aiuti richiesti"* (cfr. doc. allegati).

Con provvedimento del 19 dicembre 2018, notificato il successivo 20 dicembre 2018, l'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sicilia così provvedeva: .

"visto il ricorso gerarchico assunto a protocollo Serv. 1 n. 45151 del 20/07/2018 con il quale la Ditta in indirizzo ricorre avverso la non ammissibilità a finanziamento a valere sull'operazione in oggetto per la seguente motivazione: Misura richiesta non compatibile con il Bando 10/1F;

Esaminata la documentazione presentata dalla Ditta in indirizzo;

Viste le disposizioni Attuative della Misura 10 al punto 3.2, emanate con DFDG n. 981 dell'11/04/2017 recitano che le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute alla data del 15/05/2017;

Visto il verbale con il quale la commissione ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento del ricorso con le relative motivazioni. Si conferma la non ricevibilità come da precedente valutazione della commissione provinciale;

Alla luce di quanto sopra esposto si confermano le determinazioni dell'Ispettorato riportate nell'elenco regionale pubblicato il 26/06/2018;

Pertanto il ricorso di cui all'oggetto è rigettato".

I provvedimenti, in quanto illegittimi, meritano censura per i seguenti motivi

IN DIRITTO

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI ERRORE
PALESE NELLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA**

**L.N. 241/1990 E SMI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN TEMA DI
RICONOSCIBILITA' DELL'ERRORE - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DA AGEA PER
LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - ECCESSO DI
POTERE PER TRAVISAMENTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97
COSTITUZIONE**

Con riferimento alla compilazione delle domande per l'accesso alle misure di finanziamento per l'agricoltura, è prevista espressamente, dallo stesso legislatore comunitario, la possibilità che in presenza del cd errore palese si possa procedere alla correzione ed adeguamento della domanda in qualsiasi momento dopo la presentazione.

In particolare, si rimette alla autorità cui è demandata l'istruttoria la competenza a verificare la ricorrenza del cd errore palese il cui contenuto deve essere oggettivamente rilevabile dal confronto tra i dati dichiarativi forniti dal beneficiario nel contesto complessivo della domanda e dei documenti alla medesima allegata.

Nel caso di specie, atteso che la ditta odierna ricorrente ha allegato tutta la documentazione relativa alla operazione 10.1.F, si è assoggettata a tutte le previsioni di cui alla 10.1.F e la stessa dicitura presente nella busta indicava la misura 10.1.F, era di tutta evidenza nonché pienamente riconoscibile che la mera selezione del flag invece riferito alla 10.1C della domanda compilata sul SIAN era un mero errore materiale, pianamente riconoscibile e come tale emendabile.

Sarebbe infatti bastato solamente verificare che tutte la documentazione

allegata nei termini del bando e nel rispetto delle prescrizioni del bando era riferita alla operazione 10.1.F per correggere ed adeguare la domanda nel rispetto delle previsioni comunitarie su cui si fonda la misura in questione.

Invero, il Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità espressamente all'art. 4 rubricato *"Correzione e adeguamento di errori palesi"* prevede che *"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma."*

Al contrario, vanificando la chiara volontà legislativa, le amministrazioni oggi vocate innanzi a codesto Ecc.mo Giudicante, non solo non hanno ravvisato la macroscopicità dell'errore commesso e proceduto a rettificare la domanda, ma addirittura, neppure a seguito del ricorso gerarchico presentato, hanno ritenuto di modificare il loro avviso trincerandosi dietro una motivazione in tutto erronea e illegittima.

Infatti, contrariamente a quanto si legge, nel provvedimento di reiezione del gravame amministrativo oggetto di impugnazione, alla data del 15/05/2017 la ditta ricorrente era in possesso di tutti i requisiti di ammissione

per la operazione 10.1.F e li aveva documentati nei termini previsti, errando soltanto in fase di compilazione telematica della domanda.

Di tal ch  sulla scorta della chiara previsione comunitaria, e dunque in forza del primato del diritto comunitario che trova applicazione diretta ed immediata rispetto alla normativa interna, comportando la necessit  disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi adottati in violazione, l'amministrazione era tenuta a correggere ed adeguare la domanda presentata.

Ci    imposto da elementari principi di tutela della buona fede e dell'affidamento, fermo restando che in nessun caso sarebbe stata alterata la par condicio atteso che si tratta solo di un errore materiale a fronte di una documentazione tempestivamente presentata e attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Il pervicace rifiuto di prendere atto della macroscopic  dell'errore commesso, della regione nelle sue componenti, ha impedito OGNI forma di tutela della posizione dei soggetti dotati dei requisiti, negando al ricorrente la possibilit  di aspirare al contributo cui avrebbe avuto diritto di accedere.

Donde la patente illegittimit  degli atti impugnati e della stessa *lex specialis* ove intesa, come ha ritenuto l'amministrazione nel senso di non poter consentire la correzione della domanda affetta da errore palese come nel caso di specie in violazione della norma comunitaria sopra caladata.

Per di pi , obliando totalmente anche ogni principio di lealt  ed il dettato di cui all'art. 6 della l. 241/1990, l'amministrazione ha preferito non richiedere chiarimenti n  accogliere le specificazioni esposte a mezzo del ricorso gerarchico non ammettendo il ricorrente e cos  penalizzandolo in modo illegittimo ed inammissibile.

Ove invece si fosse proceduto a chiedere chiarimenti in relazione alla domanda sarebbe stato agevole rilevare la presenza di errore tanto macroscopico da poter essere facilmente riconosciuto ed emendato senza alcuna alterazione della par condicio, attesa la tempestiva produzione documentale comprovante il possesso dei requisiti alla data prevista.

E' fin troppo noto, del resto che la combinazione del principio di proporzionalità con quello di leale collaborazione impongono che le questioni di carattere squisitamente formale non possano comportare se non in via di eccezione conseguenze negative per i partecipanti alle procedure.

Pertanto da ultimo la giurisprudenza ha ribadito la necessità nella generalità dei procedimenti in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti, quale quello che ne occupa, di provvedere a garantire mediante il soccorso istruttorio la possibilità di fornire chiarimenti e specificazioni documentali che consentano di superare le eventuali deficienze delle dichiarazioni presentate dagli interessati.

E ciò in quanto, nel caso di contributi *“il principio della parità di trattamento, solitamente invocato quale limite del soccorso istruttorio (...) subisce un'ulteriore perdita di rilevanza proprio nell'ambito di quei procedimenti di massa nei quali l'attribuzione dell'utilità cui aspirano i partecipanti alla procedura non è operata attraverso una valutazione comparativa delle domande”* (Cfr Tar Sardegna Sez. I n. 527/2018 e nello stesso solco sempre Tar Sardegna Sez. I, n. 483/2016)

E nel caso di specie ancor più odiosa risulta la mancata attivazione del cd “soccorso istruttorio” e comunque della procedura di derivazione comunitaria di correzione dell'errore palese in quanto, non ci si trova di fronte alla carenza di requisiti o alla mancata dimostrazione documentale dei

medesimi (tempestivamente prodotta) ma solamente ad un palese errore nella qualificazione della misura per errata digitazione del relativo flag al momento di compilazione del modulo, seppur la ricorrente ha assolto a tutti i propri oneri di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di presentare documenti etc.

ISTANZA CAUTELARE

Da quanto esposto la sussistenza del fumus a sostegno della pretesa azionata.

In relazione al periculum è fin troppo evidente che le somme stanziare per il contributo in questione sono ad esaurimento e laddove le stesse venissero assegnate ai soggetti attualmente presenti nella graduatoria ove illegittimamente non figura la ricorrente la stessa subirebbe la perdita di una consistente agevolazione finanziaria indispensabile per la sopravvivenza dell'azienda.

Pertanto, in ordine alle suesposte considerazioni,

PIACCIA ALL'ILL.MO PRESIDENTE

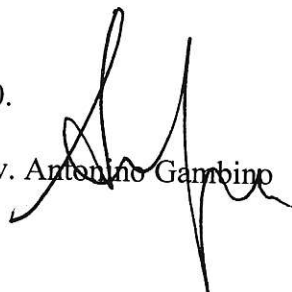
Preliminarmentè sospendere i provvedimenti impugnati anche ai fini del riesame del diniego opposto e dell'ammissione con riserva della domanda presentata dalla ditta ricorrente a valere sulla operazione 10.1.F con attribuzione del relativo punteggio;

nel merito in accoglimento del presente ricorso gerarchico annullare gli atti impugnati per l'effetto consentendo l'ammissione della ricorrente alla graduatoria cui aspira (**operazione 10.1.F**)

Il contributo è stato versato nella somma di € 650,00.

Palermo 18 aprile 2019

Avv. Antonino Gambino



**Attestazione di conformità ai sensi dell'art. 16 decies e undecies del
d.l. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 221/2012 e s.m.i.**

Il sottoscritto avv. Antonino Gambino (cod. fisc. GMBNNN68R22H501B – Pec avv.antonino.gambino@pec.it – fax 091/320696) con studio a Palermo in piazzale Ungheria n. 84, nella qualità di difensore del signor Menzo Epifanio Carmelo nel procedimento contro la Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e l'Ispettorato dell'Agricoltura di Enna e nei confronti del signor Menzo Giuseppe Santi e del signor Colajanni Angelo promosso con ricorso straordinario innanzi il Presidente della Regione Sicilia, attesta, ai sensi dell'art. 16bis comma 2 e dell'art. 16 decies e undecies del d.l. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 221/2012 e s.m.i., la conformità delle seguenti copie informatiche ai rispettivi originali cartacei in mio possesso:

ricorso straordinario del 18 aprile 2019 – nome file: *ricorso straordinario.pdf*;

Palermo 18 marzo 2022

Firmato digitalmente

Avv. Antonino Gambino